



# Istituto Nazionale di Statistica

## Direzione della produzione statistica

Direzione centrale per la raccolta dati

Al Sig. Sindaco del Comune  
c.a. Servizi Demografici e Uffici di Statistica

Al Sig. Prefetto della Repubblica

e, p.c. Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento per gli affari interni e territoriali  
*DC per i Servizi Demografici*

Al Ministero della Salute  
DG della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

All'Ufficio di Statistica della Regione

All'Ufficio di Statistica della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo

All'Istituto di Statistica della Provincia di Bolzano (ASTAT)

All'Istituto di Statistica della Provincia di Trento (ISPAT)

All'A.N.C.I.

All'A.N.U.S.C.A.

### L O R O S E D I

**Oggetto:** Rilevazioni demografiche e sanitarie per l'anno 2024 – Attività di produzione statistica demografica degli Uffici Comunali e degli Uffici territoriali del Governo

## 1. Premessa

La presente circolare, come ogni anno, illustra i criteri ed evidenzia le novità relative all'attività che **gli Uffici Comunali** (Servizi Demografici e/o Uffici di Statistica) e **gli Uffici territoriali del Governo** sono tenuti a svolgere per l'esecuzione delle rilevazioni demografiche e sanitarie previste dal Programma Statistico Nazionale nel **2024**.

I paragrafi a seguire della presente circolare illustrano nell'ordine:

- Informazioni relative alle attività che riguardano i Comuni in merito alle rilevazioni;
- Informazioni relative alle attività e ai contatti Istat a supporto dei Comuni;
- Informazioni relative alle attività che riguardano gli Uffici Territoriali del Governo (UTG);
- Informazioni relative alle normative di riferimento e alle classificazioni territoriali Istat.

Si ricorda che la normativa comunitaria – attraverso specifici Regolamenti europei in materia di produzione statistica pubblica – regola la produzione statistica in ambito demografico e sanitario, disciplinando sia i contenuti sia i tempi della produzione statistica nazionale, stabilendo modalità di esecuzione alle quali ogni Paese è obbligato ad attenersi, pena le previste sanzioni.

Conseguentemente, i Comuni e gli Uffici territoriali del Governo sono tenuti a **rispettare rigorosamente i tempi di trasmissione dei dati indicati nella presente circolare.**

## **2.1. ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente): aspetti di carattere generale che interessano tutti i Comuni**

Considerato che tutti i Comuni hanno completato il passaggio all'ANPR, questi sono esonerati dall'invio dei dati relativi alle rilevazioni di fonte Anagrafe, a eccezione della Rilevazione sulla popolazione supercentenaria (si veda successivo paragrafo 3.1).

L'Istat recupererà le informazioni necessarie direttamente dal sistema ANPR attraverso le funzionalità disponibili. Per far sì che l'operazione di acquisizione diretta da parte dell'Istat avvenga nel modo più rapido, completo e funzionale possibile, si ricorda agli stessi Comuni di:

- rispettare rigorosamente i termini previsti dal vigente Regolamento Anagrafico rispetto a tutte le operazioni di iscrizione, cancellazione e aggiornamento anagrafico;
- rispettare rigorosamente i termini previsti dal vigente Regolamento di Stato Civile rispetto a tutte le operazioni di emissione e trasmissione (nel caso in cui il Comune di evento fosse diverso da quello di residenza) degli atti di nascita, matrimonio, unione civile, separazione, divorzio e decesso, per consentire con la massima rapidità tutte le operazioni di iscrizione, cancellazione e aggiornamento anagrafico;
- rendersi disponibili a collaborare con l'Istat, in caso di necessità, per poter operare confronti con i dati acquisiti attraverso ANPR e valutare la coerenza delle serie storiche.

Il regolare rispetto di queste indicazioni consentirà:

- all'Istat e alle Istituzioni italiane di rispettare gli obblighi e le scadenze previsti nei Regolamenti Comunitari;
- all'Istat e ai Comuni di espletare nel modo corretto gli adempimenti derivanti dalla loro funzione statistica istituzionale (funzione che il subentro in ANPR non elimina);
- all'Istat di poter restituire ai Comuni e al Paese un ritorno informativo e statistico completo e tempestivo.

Si fa presente che l'Istat elabora la contabilità demografica (bilancio) mensile e annuale di ciascun Comune sulla base del movimento della popolazione residente, acquisito in prima battuta tramite notifiche da ANPR in termini di nascite, decessi, trasferimenti di residenza interni e con l'estero e iscrizioni e cancellazioni per altri motivi. La raccolta di tali notifiche alimenta nel suo insieme l'ANagrafe Virtuale Statistica (ANVIS) e il sistema di conteggio micro-fondato della popolazione residente di ciascun Comune denominato MIDEA (acronimo di MicroDEmographic Accounting).

Il sistema di contabilità demografica MIDEA\_ANVIS, inserito nel PSN attualmente in vigore (IST-02703), oltre ad essere funzionale all'adempimento dei regolamenti europei in materia di statistiche migratorie e demografiche, è strettamente connesso al processo di digitalizzazione centralizzata delle anagrafi (Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR di cui è titolare il Ministero dell'interno) e all'esecuzione da parte Istat del Censimento permanente della popolazione.

Sulla base del sistema MIDEA\_ANVIS l'Istat produce annualmente il dato ufficiale della popolazione residente di ciascun Comune. Il rispetto delle tempistiche di invio dei dati individuali e aggregati rappresenta quindi una condizione imprescindibile per una contabilizzazione efficiente ed efficace della popolazione residente.

## **2.2. Subentro dell'ANSC (Archivio nazionale dello Stato Civile) ai singoli Archivi comunali: prime considerazioni**

A seguito del Decreto del Ministero dell'Interno del 18 ottobre 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 novembre 2022, nel 2023 è iniziata la sperimentazione del nuovo sistema ANSC (l'Archivio Nazionale dello Stato Civile) a cui è seguita, negli ultimi mesi dell'anno, l'implementazione della procedura di adesione controllata al sistema da parte di cinque Comuni capofila (Rosignano Marittimo, San Lazzaro di Savena, Serravalle Sesia, Tropea e Valeggio sul Mincio). Nello stesso periodo, la fase di sperimentazione è stata attivata e allargata ad altri quaranta Comuni circa.

Il 15 giugno 2023 con la circolare n.78 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero ha specificato, tra le varie cose, due punti in merito allo sviluppo, all'adozione e alla tempistica dell'ANSC:

- "...al termine del periodo di adozione controllata, da parte dei Comuni che hanno completato la sperimentazione, tutti i Comuni potranno aderire gradualmente ai servizi digitali messi a disposizione dalla piattaforma entro diciotto mesi dalla conclusione della suddetta fase di adozione controllata";
- "...la fase di transizione, fino all'adesione completa di tutti i Comuni all'ANSC, sarà caratterizzata dalla coesistenza del sistema digitale delineato dal citato decreto, e del sistema analogico, che continuerà a seguire le modalità in atto previste dal D.P.R. n. 396 del 2000".

Tutti i flussi di azioni e comunicazioni tra i Comuni in questa fase eterogenea di transizione saranno specificati e dettagliati nelle modalità da una prossima circolare ministeriale.

In questa fase di ammodernamento e digitalizzazione del sistema dello Stato Civile si innesterà gradualmente anche un nuovo processo di comunicazione tra i Comuni e l'Istat per l'acquisizione delle informazioni relative alle rilevazioni di fonte Stato Civile, così come avvenuto con il passaggio all'ANPR per le rilevazioni di fonte anagrafica.

L'Istat è impegnato, insieme al Ministero dell'Interno, al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il supporto informatico di SOGEI, a definire le modalità e la tempistica della nuova modalità di comunicazione e a sviluppare la piattaforma, gli ambienti e i software per implementare e realizzare le nuove modalità di acquisizione delle informazioni.

Per questo motivo, in una fase di totale transizione quale quella sopra rappresentata che necessariamente avrà tempi non immediati, **la piattaforma [gino.istat.it/statocivile](https://gino.istat.it/statocivile) verrà mantenuta come strumento di trasmissione dei dati per le rilevazioni di stato civile relative al 2024, secondo le modalità e le istruzioni previste nei paragrafi successivi.**

**Si sottolinea che per la Rilevazione su decessi e cause di morte è necessario continuare ad inviare i modelli cartacei (Modelli Istat D4 e D4bis). Si ricorda che per la certificazione elettronica da parte dei medici, prevista dall'art.12 del DL 34/2020, si è in attesa dei decreti attuativi previsti al comma 4 dello stesso articolo.**

Eventuali novità derivanti dallo sviluppo e dall'adesione ad ANSC nel corso del 2024 verranno comunicate con una circolare ad hoc.

### **3. Indagini, modelli di rilevazione, modalità e tempi di invio dei dati per tutti i comuni**

Tutti i Comuni, indipendentemente dal subentro in ANSC, nel 2024 dovranno inviare i dati relativi alle rilevazioni di seguito descritte.

Si consiglia, quando possibile, di non aspettare la scadenza dei termini di invio ma di spedire i dati durante tutto l'arco del mese. Si eviteranno così quei problemi che possono verificarsi in fase di acquisizione dei dati, dovuti al presumibile sovraccarico della rete e alla gestione di migliaia di operazioni contemporanee.

#### **Rilevazioni di fonte anagrafica**

##### **3.1 Rilevazione della popolazione supercentenaria**

L'Istat all'inizio del 2024 prenderà contatto, via e-mail o telefonicamente, con il responsabile dell'Anagrafe o dell'Ufficio di Statistica richiedendo la **trasmissione urgente di certificati di esistenza in vita o di morte** contenenti le generalità anagrafiche (cognome, nome, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza) degli individui ultracentenari. Si fa presente che i soggetti coinvolti nell'indagine sono esclusivamente gli individui che hanno compiuto 105 anni e più nell'anno oggetto di rilevazione, ovvero tutti coloro che sono nati prima del 1919 per l'anno di calendario 2024. L'invio dei certificati deve essere trasmesso al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [demografiche@postacert.istat.it](mailto:demografiche@postacert.istat.it).

#### **Rilevazioni di fonte stato civile**

##### **3.2 Rilevazione annuale degli eventi di stato civile (Mod. Istat D.7.A annuale)**

Il modello rileva gli eventi di Stato civile verificatisi nei Comuni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 (nascite, decessi, matrimoni, accordi extragiudiziali di separazione e divorzio, unioni civili e scioglimenti di unioni civili).

Relativamente ai criteri di compilazione del modello si ricordano alcuni elementi:

- per quanto riguarda le nascite, i decessi, i matrimoni e le unioni civili nel modello deve essere riportato il totale degli eventi verificatisi in corso d'anno, mentre per quanto riguarda gli accordi extragiudiziali di separazione e divorzio e gli scioglimenti di unioni civili vanno conteggiati nel modello il totale degli accordi registrati in corso d'anno (in particolare, in riferimento alla data di trascrizione dell'accordo presentato dall'avvocato in caso di procedura ex art. 6, alla data di registrazione dell'atto di conferma definitiva nel caso di procedura ex art. 12);
- gli eventi inerenti i decessi, i matrimoni, gli accordi extragiudiziali art. 12, le unioni civili e gli scioglimenti di unione civile da conteggiare **devono essere quelli verificatisi nel Comune**, indipendentemente dal luogo di residenza di chi vive l'evento. Gli eventi di nascita (nati vivi e nati morti) devono essere conteggiati nel modello dal Comune che ha redatto l'atto di nascita o ha ricevuto la dichiarazione del centro sanitario di nascita, indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato. Gli eventi relativi ad accordi ex art. 6 devono essere conteggiati dal Comune di iscrizione dell'atto di matrimonio per i matrimoni celebrati in Italia; in caso di matrimonio celebrato all'estero devono essere conteggiati dai Comuni di trascrizione.

L'invio del modello Istat D.7.A annuale è ammesso esclusivamente via-internet collegandosi all'indirizzo <https://gino.istat.it/statocivile> e deve avvenire **entro il 31 GENNAIO 2024**. Per l'invio dei dati è possibile sia inserire manualmente i dati, utilizzando la funzionalità online del questionario, sia far acquisire al sistema un file in upload utilizzando il pulsante verde tondo con le due frecce in alto e in basso che si trova fuori dal questionario (e poi seguire le istruzioni del sistema).

### 3.3 Rilevazione mensile degli eventi di stato civile (Mod. Istat D.7.A mensile)

Il modello rileva gli eventi di Stato civile (nascite, decessi, matrimoni, accordi extragiudiziali di separazione e divorzio e unioni civili) verificatisi nei Comuni in ciascun mese.

A partire dalla rilevazione di gennaio 2024, il modello di rilevazione Istat D.7.a mensile presenta le seguenti variazioni:

- 1) non vengono più richieste le variazioni delle condizioni degli accordi ex art. 6 ed ex art. 12 (punti 6.3 e 7.3);
- 2) ai punti 6.3 e 7.3 vanno indicati, invece, gli scioglimenti di unione civile (ex art. 6 ed ex. Art. 12);
- 3) è stata aggiunta la sezione 9 relativa ai Provvedimenti delle autorità giudiziarie. Nella sezione 9 vanno riportati i provvedimenti di separazione (punto 9.1), divorzio (punto 9.2) e scioglimento di unione civile (punto 9.3) emessi dalle autorità giudiziarie e da queste trasmessi al Comune per le annotazioni sull'atto di matrimonio o di unione civile. Le sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimonio pronunciate dal Tribunale Ecclesiastico, per il riconoscimento civile nello Stato italiano devono essere deliberate dalla Corte d'Appello competente e pertanto vanno conteggiate nel punto 9.2.

Si ricordano alcuni elementi fondamentali riguardo ai criteri di compilazione del modello:

- per le nascite, i decessi, i matrimoni e le unioni civili nel modello deve essere riportato il totale degli eventi verificatisi nel corso del mese, mentre per quanto riguarda gli accordi extragiudiziali di separazione, divorzio e scioglimento delle unioni civili nel modello va conteggiato il totale degli accordi registrati nel corso del mese (in riferimento alla data di trascrizione dell'accordo presentato dall'avvocato in caso di procedura ex art. 6 e alla data di registrazione dell'atto di conferma definitiva nel caso di procedura ex art. 12). I provvedimenti delle autorità giudiziarie vanno conteggiati nel mese di annotazione;
- gli eventi di decesso, matrimonio, accordo extragiudiziale art. 12 (separazioni, divorzi e scioglimenti di unioni civili) e unione civile da conteggiare **devono essere quelli verificatisi nel Comune**, indipendentemente dal luogo di residenza degli interessati. Gli eventi relativi alle nascite (nati vivi e nati morti) devono essere conteggiati nel modello dal Comune che ha redatto l'atto di nascita o ha ricevuto la dichiarazione del centro sanitario di nascita, indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato. Gli eventi relativi ad accordi ex art. 6 e ai provvedimenti delle autorità giudiziarie (separazioni, divorzi e scioglimenti di unioni civili) devono essere conteggiati dal Comune di iscrizione dell'atto di matrimonio/unione civile per gli eventi avvenuti in Italia; in caso di matrimonio/unione civile all'estero devono essere conteggiati dai Comuni di trascrizione.

L'invio del modello Istat D.7.A mensile è ammesso esclusivamente via internet collegandosi all'indirizzo <https://gino.istat.it/statocivile> e **deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento**. Per l'invio dei dati è possibile sia inserire manualmente i dati utilizzando il questionario online, sia far acquisire al sistema un file in upload utilizzando il pulsante verde tondo con le due frecce in alto e in basso che si trova fuori dal questionario (e poi seguire le istruzioni del sistema).

### 3.4 Rilevazione dei matrimoni (Mod. Istat D.3)

Oggetto della rilevazione sono i matrimoni celebrati in ogni Comune italiano nel 2024. Per ciascun matrimonio si rilevano la data, il rito (religioso o civile), il regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) e le principali informazioni demografiche e sociali relative allo sposo e alla sposa.

Relativamente ai criteri di compilazione del modello si ricorda che i matrimoni da trasmettere **devono essere esclusivamente quelli celebrati nel Comune**, indipendentemente dal luogo di residenza degli sposi.

L'invio del modello Istat D.3 è ammesso esclusivamente via internet collegandosi all'indirizzo <https://gino.istat.it/statocivile> e deve avvenire **entro la fine del mese successivo a quello di celebrazione dell'evento**. Si sottolinea di fare attenzione al fatto che ciascun modello sia inserito nel sistema facendo riferimento al mese di celebrazione, non a quello di registrazione.

Per l'invio dei dati è possibile sia inserire manualmente i dati utilizzando il questionario online, sia far acquisire al sistema il file in upload utilizzando il pulsante verde tondo con le due frecce in alto e in basso che si trova fuori dal questionario (e poi seguire le istruzioni del sistema).

### 3.5 Rilevazione delle unioni civili (Mod. Istat D.3.U)

Oggetto della rilevazione sono le unioni civili costituite in ogni Comune italiano nel 2024. Per ciascuna unione civile si rilevano la data, il regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) e le principali informazioni demografiche e sociali relative agli uniti civilmente.

Relativamente ai criteri di compilazione del modello si ricorda che le unioni civili da trasmettere **devono essere esclusivamente quelle verificatisi nel Comune**, indipendentemente dal luogo di residenza degli interessati.

L'invio del modello Istat D.3.U è ammesso esclusivamente via internet collegandosi all'indirizzo <https://gino.istat.it/statocivile> e deve avvenire **entro la fine del mese successivo a quello di celebrazione dell'evento**. Si sottolinea di fare attenzione al fatto che ciascun modello sia inserito nel sistema facendo riferimento al mese di costituzione, non a quello di registrazione.

Per l'invio dei dati è possibile sia inserire manualmente i dati utilizzando il questionario online, sia far acquisire al sistema il file in upload utilizzando il pulsante verde tondo con le due frecce in alto e in basso che si trova fuori dal questionario (e poi seguire le istruzioni del sistema).

### **3.6 Rilevazione di separazione, divorzio e scioglimento dell'unione civile (Mod. Istat SDSU)**

La rilevazione riguarda:

- gli accordi extragiudiziali di separazione, divorzio e scioglimento di unione civile redatti direttamente (ex art.12, Legge 162/2014) o registrati (ex art. 6, Legge 162/2014) presso lo Stato Civile di ciascun Comune nel 2024;
- i provvedimenti di separazione, divorzio e scioglimento di unione civile trasmessi nel corso del 2024 dalle autorità giudiziarie agli Uffici di Stato Civile.

L'obiettivo è quello di rilevare mensilmente la numerosità degli eventi nonché le caratteristiche degli accordi/provvedimenti e quelle individuali dei coniugi/uniti che pongono fine al proprio matrimonio/unione civile.

#### *3.6.1 Novità rispetto all'universo di riferimento*

Dal 2024, quindi, il precedente modello SC6-12sd è sostituito dal modello SDSU. In questo nuovo modello, oltre a tutti gli accordi extra-giudiziari ex art. 6 registrati ed ex art. 12 redatti presso il Comune, dovranno essere inviati i dati relativi a tutti i provvedimenti trasmessi dai Tribunali e dalle Corti di appello per le annotazioni sull'atto di stato civile. Inoltre, a differenza del modello SC6-12sd, dovranno essere trasmessi anche accordi/provvedimenti relativi agli scioglimenti delle unioni civili.

I modelli relativi ad accordi extragiudiziali ex art. 12 (separazione, divorzio e scioglimento di unione civile) devono essere inviati dal Comune dove sono stati effettuati, indipendentemente dal luogo di residenza dei coniugi/partner.

I modelli relativi ad accordi ex art. 6 (separazione, divorzio e scioglimento di unione civile) e a provvedimenti delle autorità giudiziarie (separazione, divorzio e scioglimento di unione civile) devono essere inviati dal Comune di evento per i matrimoni/le unioni civili avvenute in Italia. In caso di matrimonio/unione civile all'estero i modelli relativi ad accordi ex art. 6 e a provvedimenti delle autorità giudiziarie devono essere trasmessi dai Comuni di trascrizione dell'atto di matrimonio/unione civile.

#### *3.6.2 Novità sui contenuti*

Nello specifico si tratta di un unico questionario che conterrà solo tre sezioni: sezione 1 con le informazioni relative all'atto amministrativo (accordo extragiudiziale o provvedimento del tribunale); sezione 2 con le informazioni relative al matrimonio o all'unione civile; sezione 3 con le informazioni personali relative ai due coniugi/partner.

In un'ottica di semplificazione, rispetto al modello Sc6.12sd, non sono più richieste né alcune informazioni personali dei coniugi non presenti negli atti amministrativi di competenza (titolo di studio, condizione professionale, ecc.) né le informazioni relative agli avvocati e ai contenuti dell'accordo (le notizie relative all'affidamento dei figli e di carattere economico).

Relativamente ai criteri di compilazione del modello si ricordano alcuni elementi fondamentali:

- il mese di riferimento (da selezionare a monte) è, nel caso di procedura ex art. 12, quello della data di registrazione dell'atto di conferma definitiva mentre, in caso di procedura ex art. 6, la data di trascrizione dell'accordo presentato dall'avvocato. Infine, per i provvedimenti delle autorità giudiziarie occorre considerare la data di annotazione sull'atto di matrimonio/unione civile (indipendentemente dalla data del provvedimento);
- va compilato un questionario per ciascun accordo/provvedimento di separazione, divorzio e scioglimento di unione civile (per quelli ex art. 12 solo in caso di conferma dell'accordo), mentre non deve essere compilato il questionario in caso di accordo/provvedimento relativo a variazioni delle condizioni degli accordi ex art. 6 ed ex art. 12.

L'invio del modello Istat SDSU è ammesso esclusivamente via internet collegandosi all'indirizzo <https://gino.istat.it/statocivile> e deve avvenire **entro la fine del mese successivo** a quello di definizione dell'evento o di annotazione del provvedimento. Per l'invio dei dati è possibile sia inserire manualmente i dati utilizzando il questionario online, sia far acquisire al sistema il file in upload utilizzando il pulsante verde tondo con le due frecce in alto e in basso che si trova fuori dal questionario (e poi seguire le istruzioni del sistema).

### 3.7 Rilevazione su decessi e cause di morte (Modelli Istat D.4 e D.4bis)

#### AVVERTENZA:

*Nel Paragrafo “3.7.1 Certificazione elettronica delle cause di morte” si forniscono alcune informazioni utili relative a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, concernente l’accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi che, per quanto riguarda la “Rilevazione su decessi e cause di morte”, comporteranno il progressivo passaggio alla certificazione elettronica e il corrispondente abbandono della certificazione cartacea.*

*Si sottolinea che nel frattempo permane l’obbligo dell’utilizzo del certificato cartaceo e, pertanto, valgono le indicazioni seguenti.*

NB: per le Province Autonome di Bolzano e Trento le funzioni statistiche vengono svolte dai rispettivi Istituti di Statistica Provinciali. Pertanto, per i Comuni afferenti a tali Province Autonome quando si legge “Prefettura” si deve intendere, rispettivamente, “ASTAT” e “ISPAT”.

Per i decessi avvenuti nel corso del 2024 **dovranno essere utilizzati esclusivamente i modelli D.4 e D.4bis delle edizioni a partire dal 2011**, preferendo le edizioni più recenti. Non potranno assolutamente essere utilizzati modelli di edizioni precedenti al 2011.

Poiché nei modelli sono precompilate le prime 3 cifre dell’anno di decesso, nel caso di utilizzo di modelli di edizioni precedenti al 2020 si raccomanda di correggere la cifra “1” rappresentante le decine. **Inoltre, poiché i modelli delle edizioni precedenti al 2017 non presentano le nuove modalità di stato civile, si raccomanda di apportare eventualmente la modifica a penna** (“Unito/a civilmente” = “6”; “Già in unione civile (per decesso del partner)” = “7”; “Già in unione civile (per scioglimento unione)” = “8”). Analogamente, nei casi previsti, compilare i campi “Anno di nascita del coniuge superstite” e “Anno di matrimonio” con le informazioni relative al partner e all’unione civile.

A fine 2023/inizio 2024 saranno distribuite ai Comuni le scorte dei modelli in bianco, i quantitativi sono definiti sulla base delle esigenze annuali stimate (eventuali comunicazioni in merito possono essere inviate alla casella [decessi@istat.it](mailto:decessi@istat.it)).

Si raccomanda una gestione oculata delle scorte e di monitorarne l’ammontare per prevenire la possibilità di terminarle prima dell’invio successivo. In caso di necessità di ulteriori modelli cartacei inviare tempestiva richiesta a [decessi@istat.it](mailto:decessi@istat.it), indicando referente (compreso il numero di telefono) e indirizzo a cui spedirli, oltre al quantitativo desiderato opportunamente motivato. Soluzione da limitare a casi eccezionali: nel caso in cui i modelli in bianco non siano disponibili (di nessuna delle edizioni successive al 2011) e sia impossibile reperire nei tempi necessari un nuovo quantitativo di scorte, il Comune dovrà fornire ai medici copie su carta comune dei modelli in formato A3; al rientro dei modelli con la dichiarazione delle cause di morte a cura del medico, i Comuni dovranno compilare la parte di propria competenza ed effettuare una fotocopia da validare e inviare alla Asl competente. Per ottenere le copie su carta comune è possibile sia fotocopiare un’eventuale copia residua sia stampare la copia pdf disponibile sul sito dell’Istituto alla pagina con le informazioni sulla rilevazione <https://www.istat.it/it/archivio/4216>.

Si ribadisce l’importanza di riportare correttamente le informazioni relative al Comune e alla Provincia di decesso (facendo attenzione a non invertire i codici), essenziali per tutte le finalità del documento. Queste informazioni, inoltre, devono essere riportate dall’ufficiale di stato civile contestualmente alla compilazione della ‘Parte B’ del modello (evitare cioè di riportarle prima della distribuzione ai medici e alle strutture sanitarie poiché i modelli potrebbero poi essere usati dai medici per decessi avvenuti in altri comuni).

I modelli correttamente compilati devono essere inviati obbligatoriamente in modalità cartacea entro il 15 del mese successivo a quello di decesso alla Prefettura - U.T.G. competente (NB: i modelli NON devono più essere inviati all’Ufficio Territoriale Istat!). Negli invii mensili dovranno essere compresi tutti i modelli riferiti a decessi avvenuti nel mese considerato anche se registrati durante i primi giorni del mese successivo a quello di morte.

#### **Prima di inviare le schede di morte alla Prefettura, si raccomanda di:**

- verificare il corretto conteggio effettuato per la compilazione dei punti 4.1, 4.2 e 4.3.1 del modello D.7.A, dove il numero di decessi avvenuti nel mese deve corrispondere al numero di schede di morte inviate (si ricorda che nel modello D.7.A non devono, ovviamente, essere conteggiati i casi di residenti nel comune ma deceduti altrove).

- accertarsi che i modelli siano stati compilati interamente.

### **Modalità di invio dei modelli D.4 e D.4bis:**

- dovranno essere predisposti appositi pacchi (o buste, a seconda della numerosità dell'invio da effettuare), con l'indicazione all'esterno del tipo di modelli contenuti, il mese e l'anno a cui si riferiscono i decessi e il comune di provenienza;

- nel caso sussista la necessità di inviare modelli di decessi di periodi precedenti che non è stato possibile inviare nei tempi previsti, si raccomanda di mantenere differenziati i modelli all'interno del pacco (o busta) e di riportare l'indicazione all'esterno;

- non devono essere presenti punti metallici, né per spillare i modelli tra loro né con altra documentazione (inviare esclusivamente i modelli D.4 e D.4bis, l'invio di eventuale altra documentazione oltre a essere inutile potrebbe non rispettare la normativa sulla privacy).

Si ricorda che i modelli per la denuncia delle cause di morte contengono **informazioni individuali sensibili** (categorie particolari di dati personali – art.9 Regolamento (UE) 2016/679): le modalità di spedizione ne devono tenere conto e **l'esito delle spedizioni dovrà essere tracciabile. In caso di smarrimento dei modelli dovrà essere presentata denuncia alle autorità competenti e data tempestiva comunicazione a [decessi@istat.it](mailto:decessi@istat.it).**

**Ulteriori istruzioni** da seguire per la gestione, nonché per la corretta compilazione, dei modelli della rilevazione sui decessi e le cause di morte sono indicate nel manuale disponibile sul sito dell'Istat, alla pagina contenente le informazioni sulla rilevazione: <https://www.istat.it/it/archivio/4216>.

### **3.7.1 Certificazione elettronica delle cause di morte: prime anticipazioni**

Il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 recepisce l'esigenza di velocizzare e rendere più efficiente la certificazione delle cause di morte. L'articolo 12 concernente, tra l'altro, l'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative ai decessi, prevede che le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati inviino la denuncia della causa di morte telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze e che tale trasmissione dei dati esoneri i soggetti interessati all'invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea. Affinché questa nuova modalità di produzione del certificato con la denuncia delle cause di morte sia operativa, dovranno essere emessi i previsti decreti ministeriali attuativi. Attualmente è in corso di completamento l'iter per l'emanazione di tali decreti, che specificheranno anche le procedure e gli obblighi riguardanti i Comuni. L'avvio progressivo delle relative procedure è previsto a partire da 60 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo sulla Gazzetta Ufficiale, pubblicazione per la quale ad oggi non è possibile stimare la data.

Si anticipa che una delle novità principali nell'acquisizione delle informazioni riguarderà la separazione tra le informazioni di natura sanitaria, a carico del medico, e le informazioni di natura demossociale, a carico dei Comuni. La prima parte (ex "Parte A" del modello Istat D4 o D4bis) sarà inviata dal medico competente, attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, al Comune del territorio di decesso e all'Istat. Le informazioni di stato civile (ex "Parte B" del modello Istat D4 o D4bis) dovranno essere inviate dai Comuni all'Istat attraverso le modalità che saranno indicate negli stessi decreti attuativi.

Tutte le novità saranno operative solo dopo l'approvazione dei decreti attuativi. Seguiranno comunicazioni ad hoc contenenti sia le specifiche tecniche sia le tempistiche per l'applicazione di questa nuova procedura.

**Si ribadisce che attualmente permane l'obbligo dell'invio alla Prefettura della copia cartacea dei modelli con la denuncia delle cause di morte.**

---

## **UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA "GINO" - AVVERTENZE IMPORTANTI**

**Per tutte le indagini mensili relative al nuovo anno che vengono acquisite attraverso la piattaforma [gino.istat.it](http://gino.istat.it), la data di accesso al sistema e quindi di inizio rilevazione sarà il 01 febbraio 2024 per consentire l'aggiornamento delle base dati all'interno del sistema. Il sistema, invece, sarà regolarmente aperto e funzionante per l'invio dei dati relativi alle indagini annuali e ovviamente per le indagini mensili del 2023 non ancora completate.**

Per ulteriori informazioni (classificazioni, domini, regole di controllo, tracciati record, eccetera) relative alle Indagini acquisite attraverso la piattaforma Gino ([gino.istat.it](http://gino.istat.it)) è possibile consultare le diverse guide alla compilazione disponibili nelle corrispondenti sezioni "Documenti e istruzioni".

#### 4. Conduzione della Raccolta dati: attività di supporto ai Comuni per il monitoraggio della coerenza dei dati inviati

L'Istituto effettua un'attività di supporto e controllo segnalando ai Comuni gli eventuali dati mancanti e/o errati.

Ricordando che tutti i dati delle Indagini mensili devono essere inviati entro il mese successivo a quello di riferimento (mentre per la trasmissione dei modelli cartacei delle cause di morte la scadenza è entro il 15 del mese successivo a quello di evento), l'Istituto invia una specifica comunicazione il 45° giorno successivo alla fine del mese di rilevazione. I Comuni per cui sono state riscontrate delle incongruenze nei dati demografici il 15 di ogni mese ricevono una mail avente oggetto: "Statistiche demografiche – SEGNALAZIONE DATI MANCANTI/ERRATI".

La mail contiene un breve testo di descrizione e un allegato in formato PDF con un quadro riepilogativo dei dati delle indagini che interessano lo Stato Civile. Nel report sono evidenziati in rosso i dati mancanti e/o errati.

Le regole di controllo sono le seguenti:

- verifica dell'invio del **modello D7a** (riepilogo eventi di stato civile), si segnala errore se "MANCANTE"
- se il modello D7a è stato trasmesso viene effettuato il confronto tra i dati inseriti nel modello riepilogativo e il numero di modelli individuali ricevuti per le corrispondenti Indagini. Nello specifico:
  - MATRIMONI Cfr modello D7a – modelli D3
  - UNIONI CIVILI Cfr modello D7a – modelli D3U
  - SEPARAZIONI, DIVORZI e SCIOGLIMENTI DELLE UNIONI Cfr modello D7a – modelli SDSU

I Comuni che ricevono la comunicazione devono intervenire per sanare l'incongruenza utilizzando il software in uso (GINO). A tal proposito ricordiamo che il Comune può intervenire sui propri questionari già inviati con la massima indipendenza:

- si ricorda la funzionalità (con il simbolo di una rotellina grigia in corrispondenza della riga del questionario) che consente all'operatore comunale di **modificare lo stato del questionario. È così possibile riportare il questionario dallo stato "inviato" a quello "in lavorazione" per poter correggere eventuali errori o inserire eventuali dati mancanti.**

#### 5. Riferimenti

La conduzione delle rilevazioni è affidata alla Direzione Centrale per la Raccolta Dati (DCRD/RDH). Per l'assistenza è possibile contattare il numero verde **800.811.177**, attivo dalle ore 9.00 alle ore 21.00 da lunedì a sabato, escluso i festivi.

Per tutti gli aspetti inerenti il processo di raccolta dei dati e il supporto statistico alla compilazione dei modelli è possibile rivolgersi a [assistenza-statistica-comuni@istat.it](mailto:assistenza-statistica-comuni@istat.it).

Per tutti gli aspetti inerenti il supporto informatico e la gestione tecnica della piattaforma di acquisizione Gino è possibile rivolgersi a [assistenza-informatica-comuni@istat.it](mailto:assistenza-informatica-comuni@istat.it).

Per tutto ciò che riguarda le singole rilevazioni in termini di definizioni, classificazioni e specifiche questioni tematiche è possibile rivolgersi ai singoli referenti, secondo i seguenti riferimenti:

Modello	Nominativo di riferimento	e-mail
Rilevazione della popolazione supercentenaria	Giorgia Capacci Silvia Capuano	<a href="mailto:supercentenari@istat.it">supercentenari@istat.it</a>
D.7.A mensile e D.7.A annuale	Silvia Capuano Maura Simone	<a href="mailto:demografiche@istat.it">demografiche@istat.it</a>

D.3	Claudia Iaccarino	matrimoni-unioni@istat.it
D.3.U	Antonella Guarneri Claudia Iaccarino	matrimoni-unioni@istat.it
SDSU	Antonella Guarneri Francesca Rinesi Silvia Capuano	<a href="mailto:separazioni-scioglimenti@istat.it">separazioni-scioglimenti@istat.it</a>
D.4, D.4bis e D.6.A	Alessia Scuro Giulia Marcone Simona Cinque Stefano Petrolo	<a href="mailto:decessi@istat.it">decessi@istat.it</a>

## 6. Compiti delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo

Gli Uffici di statistica delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, organi intermedi per le rilevazioni nelle quali sono coinvolti, sono chiamati a svolgere i seguenti compiti:

- effettuare il controllo quantitativo e qualitativo del materiale cartaceo ricevuto dai Comuni, ordinandolo per tipologia e per Comune, nonché dei dati riepilogativi dei D7a inviati dai Comuni via web;
- sollecitare i Comuni inadempienti (si ricorda che i Comuni devono inviare i modelli per la denuncia delle cause di morte, modelli D4 e D4bis, correttamente compilati entro il 15 del mese successivo a quello di decesso);
- inviare i modelli cartacei ricevuti dai Comuni all'indirizzo

*"ISTAT - Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma - All'attenzione di Stefano Marchetti"*

**entro il termine massimo di due mesi** dal mese di riferimento dei dati, organizzando i pacchi per tipologia di modello e Comune e indicando sul pacco la provincia e il mese di riferimento.

I modelli D4 e D4bis vanno inviati aperti, o almeno non piegati singolarmente, e non devono avere punti metallici, né per spillarli tra loro né con altra documentazione. Si ricorda di inviare esclusivamente i modelli D4 e D4bis, l'invio di eventuale altra documentazione oltre a essere inutile potrebbe non rispettare la normativa sulla privacy;

- contestualmente all'invio dei modelli deve essere compilato il questionario online "Numero di schede di decesso inviate" (ex Modello Istat D.6.A) all'indirizzo <https://gino.istat.it/prefetture>.

**Si ricorda che i modelli per la denuncia delle cause di morte contengono informazioni individuali sensibili, le modalità di spedizione ne devono tener conto e l'esito delle spedizioni dovrà essere tracciabile. In caso di smarrimento dei modelli dovrà essere presentata denuncia alle autorità competenti e data tempestiva comunicazione a [decessi@istat.it](mailto:decessi@istat.it).**

Per i compiti di verifica, controllo e sollecito specificati nei punti precedenti gli Uffici Territoriali del Governo possono avvalersi dei dati dei modelli Istat D.7.A (compilati dai Comuni e disponibili sulla stessa piattaforma).

Per l'accesso al sistema sono state inviate via mail le credenziali d'accesso (utenza e password) ai singoli uffici competenti. Per eventuali problemi (mancata ricezione, smarrimento, password dimenticate, ecc.) si può inviare una mail a [assistenza-informatica-comuni@istat.it](mailto:assistenza-informatica-comuni@istat.it).

### AVVERTENZA:

*Il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 ha recepito l'esigenza di velocizzare e rendere più efficiente la certificazione delle cause di morte, alcune anticipazioni al riguardo sono disponibili al paragrafo "3.7.1 Certificazione elettronica delle cause di morte: prime anticipazioni".*

Quando la certificazione elettronica avrà sostituito completamente l'acquisizione in modalità cartacea le Prefetture saranno esentate dalla gestione delle operazioni di raccolta, controllo e sollecito, elencate nel paragrafo 6. Si sottolinea contemporaneamente l'importanza strategica di tali operazioni nella gestione corrente e nel previsto periodo di transizione da un tipo di flusso all'altro.

*Quando i decreti attuativi saranno approvati verranno fornite informazioni ad hoc.*

## 7. Codici Istat delle Province e Paesi esteri

Si ricorda che le tabelle dei codici, dei nomi e delle sigle dei Comuni e delle Province sono disponibili sul sito dell'Istat, all'indirizzo <https://www.istat.it/it/archivio/6789> e quella relativa ai codici e ai nomi delle cittadinanze e dei Paesi esteri all'indirizzo <https://www.istat.it/it/archivio/6747>.

## 8. Raccolta dei dati

L'Istituto nazionale di statistica è titolare delle rilevazioni oggetto della presente circolare, in conformità a quanto indicato nel Programma statistico nazionale 2020-2022 – Aggiornamento 2022 approvato con DPR 11 luglio 2023. Il Programma statistico nazionale in vigore è consultabile sul sito internet dell'Istat all'indirizzo: <https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attività/organizzazione/normativa>.

La raccolta dei dati avviene presso tutti i Comuni, tramite gli Uffici di Anagrafe e Stato Civile e gli Uffici di statistica comunali, nonché tramite gli Uffici di Statistica delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Per la Rilevazione sulle cause di morte la raccolta dati può avvenire con la collaborazione degli Uffici di Statistica delle Regioni.

I dati dovranno essere inviati secondo quanto specificato nel paragrafo 3 della presente Circolare.

## 9. Segreto statistico, protezione dei dati personali e obbligo di risposta

I dati raccolti nell'ambito delle indagini sopra elencate sono tutelati dal segreto statistico (art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322) e sottoposti alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, d.lgs. n. 196/2003, d.lgs. n.101/2018 e Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale); gli stessi potranno essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici dall'Istat e dagli altri soggetti del Sistema statistico nazionale, nonché essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 5 ter del d. lgs n.33/2013.

I dati sono conservati dall'Istat in forma personale per 120 mesi al termine della rilevazione perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del titolare. L'obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall'art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 e dal DPR 11 luglio 2023 di approvazione del Programma statistico nazionale 2020-2022 – Aggiornamento 2022 e del collegato elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati. L'elenco in vigore delle indagini con l'obbligo di risposta per i soggetti privati è consultabile sul sito internet dell'Istat alla pagina <https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attività/organizzazione/normativa>.

In nessun caso, l'obbligo di risposta può riguardare i quesiti aventi ad oggetto dati di natura sensibile (cd "categorie particolari di dati personali" ex art. 9 Reg. 679/2016), che saranno opportunamente segnalati ai rispondenti dai rilevatori nel corso dell'intervista.

L'obbligo di compilazione dei modelli D.4 e D.4bis per il medico che accerta il decesso, che si estende anche ai dati sensibili relativi al soggetto deceduto, deriva direttamente dal R.D. n. 1265/1934 e dal DPR n. 285/1990.

L'Istat garantisce, nei limiti previsti dal Regolamento, l'esercizio dei diritti degli interessati (artt. 15 e ss.), ad esclusione del diritto di opposizione al trattamento (art. 21, par. 6) e di quello di portabilità dei dati (art. 20, par. 3). L'esercizio del diritto di rettifica è garantito secondo le modalità indicate all'art. 6-bis del decreto legislativo n. 322/1989 e all'art. 11 delle "Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale" (allegato A.4 al d.lgs. n. 196/2003). Per l'esercizio dei predetti diritti è possibile scrivere al Responsabile della protezione dei dati dell'Istat ([responsabileprotezionedati@istat.it](mailto:responsabileprotezionedati@istat.it)). L'interessato ha, inoltre, il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 77 e art. 79 Regolamento).

### 9.1 Titolare e Responsabili del trattamento

I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell'ambito delle presenti indagini sono il Direttore della Direzione centrale delle statistiche demografiche e del censimento della Popolazione (con eccezione dell'Indagine su decessi e cause di morte), il Direttore della Direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare (per l'Indagine su decessi e cause di morte) e il Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati dell'Istat. Titolare del trattamento dei dati personali connesso alla realizzazione di tali indagini è l'Istat, il quale ha attribuito ai Direttori centrali sopra indicati specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza (art. 2-quaterdecies del decreto legislativo n. 196/2003).

#### 9.1.1. Nomina dei Responsabili

Per le operazioni di trattamento dei dati personali effettuate dai Comuni, per conto dell'Istat, con la presente circolare **l'Istituto provvede a nominare** responsabili del trattamento (di seguito Responsabili), ai sensi dell'art. 28

del regolamento (UE) 2016/679, i Responsabili degli uffici di statistica Comunali, o – per i Comuni nei quali l'ufficio di statistica non sia stato costituito – il Segretario comunale, nonché a definire i propri rapporti con gli stessi, con particolare riguardo ai reciproci impegni, in conformità con quanto prescritto al comma 3 del medesimo art. 28.

Vengono inoltre, nominati responsabili del trattamento, i preposti agli Uffici di statistica delle Province Autonome e i preposti agli Uffici di statistica delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.

## 9.1.2. Rapporti tra Responsabili e Istat

### 9.1.2.1. Tipologia di dati e finalità del trattamento

I Responsabili, con riferimento al rispettivo ambito di competenza, sono autorizzati a trattare i dati relativi ai nominativi e agli indirizzi delle unità di rilevazione.

### 9.1.2.2. Descrizione del trattamento

I Responsabili effettuano il trattamento dei dati personali di cui al precedente paragrafo 9.1.2.1 in conformità a quanto indicato nella presente circolare e alle eventuali ulteriori istruzioni impartite dall'Istat.

### 9.1.2.3 Obblighi dei Responsabili

Nel trattare i dati personali per conto dell'Istat, in relazione al rispettivo ambito di competenza, ciascun Responsabile si impegna:

1. a trattare i dati solo per lo svolgimento delle attività specificate nella presente circolare e per la durata delle stesse;

2. a trattare i dati nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ed in conformità alle istruzioni impartite dall'Istat. Qualora il Responsabile ravvisi nelle istruzioni ricevute una violazione della normativa sopra richiamata o di altra disposizione di legge in materia di trattamento dei dati personali, ne informa l'Istat; il Responsabile non avrà l'obbligo di seguire l'istruzione, fino a quando l'Istat non l'abbia confermata o modificata;

3. a non utilizzare i dati personali raccolti dall'Istat, di cui sia venuto a conoscenza in occasione e per le finalità delle attività oggetto della presente circolare e che abbia trattato per conto del medesimo Istituto, per finalità amministrative o comunque diverse da quelle della rilevazione sulle spese, sui viaggi e sulle vacanze delle famiglie, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'art. 83 del regolamento (UE) 2016/679;

4. a garantire la riservatezza dei dati;

5. ad autorizzare al trattamento dei dati personali con atto scritto, anche per categorie omogenee di incarico, tutte le persone coinvolte nelle attività oggetto della presente circolare che comportano il trattamento dei dati:

- definendo, con il medesimo atto, l'ambito di trattamento autorizzato in relazione agli specifici compiti assegnati, in conformità al principio di minimizzazione dei dati;

- impartendo istruzioni sulle modalità con cui deve essere svolto il trattamento, tenuto conto delle specificità dei compiti assegnati;

- vigilando sul rispetto delle istruzioni impartite;

- assicurando che le persone autorizzate a trattare i dati personali abbiano sottoscritto impegni di riservatezza o siano soggetti a un idoneo obbligo di riservatezza (es. segreto d'ufficio), anche per il periodo successivo all'effettuazione dell'indagine in oggetto;

6. ad adottare idonee misure organizzative e tecniche per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, tra cui:

- informare tutti i soggetti autorizzati a trattare i dati personali nei modi di cui al precedente punto 5 del divieto di utilizzare tali dati per finalità diverse da quelle della presente rilevazione connesse agli specifici compiti a ciascuno di essi assegnati, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 83 del regolamento (UE) 2016/679, e di trattenere copia degli stessi;

- dare istruzioni ai soggetti autorizzati ad accedere a [gino.istat.it/anagrafe](http://gino.istat.it/anagrafe) e a [gino.istat.it/statocivile](http://gino.istat.it/statocivile) sulla necessità di custodire con diligenza le credenziali di accesso, ricordando che tali credenziali sono personali e non possono essere utilizzate da soggetti diversi da quelli a cui sono state assegnate;

7. a non fare ricorso ad altro Responsabile del trattamento senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, dell'Istat;

8. a fornire agli interessati che dovessero contattare il Comune per avere informazioni sulle rilevazioni condotte dal Comune le informazioni previste dall'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679;

9. nel caso in cui riceva da un interessato una richiesta di esercizio dei diritti di cui al capo III del regolamento (UE) 2016/679, a:

- darne tempestiva comunicazione scritta all'Istat, inoltrando la richiesta al Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto all'indirizzo: [responsabileprotezionedati@istat.it](mailto:responsabileprotezionedati@istat.it);
- assistere l'Istat con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di consentire allo stesso di dare seguito alla suddetta richiesta nel rispetto dei termini prescritti dall'art. 12 del regolamento (UE) 2016/679;

10. a tenere il Registro delle attività di trattamento svolte per conto dell'Istat, contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;

11. in caso di violazione dei dati personali (art. 33, comma 2, del reg. (UE) 2016/679), a:

- informare tempestivamente l'Istat ([responsabileprotezionedati@istat.it](mailto:responsabileprotezionedati@istat.it));
- individuare e adottare, in collaborazione con l'Istat, le misure necessarie a porre rimedio alla violazione dei dati personali o ad attenuarne gli effetti negativi degli interessati;
- assistere l'Istat nell'ottemperare agli obblighi di notifica di tale violazione al Garante per la protezione dei dati personali, e di comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare fornendo le informazioni e la documentazione in possesso;

12. a informare l'Istat, senza ingiustificato ritardo, in merito a qualsiasi richiesta di comunicazione dei dati personali trattati per conto dello stesso, presentata da autorità giudiziarie o di polizia;

13. a conclusione delle attività di cui al paragrafo 2 della presente circolare a cancellare le informazioni fornite dall'Istat di cui sia venuto a conoscenza in occasione e per le finalità delle rilevazioni di cui alla presente circolare e che abbia trattato per conto del medesimo Istituto, producendo una dichiarazione che documenti i metodi di cancellazione sicura e definitiva delle informazioni con i quali si è proceduto a tale operazione da esibire su richiesta dell'Istat;

14. per il tramite del proprio Responsabile della protezione dei dati (art. 37 reg. (UE) 2016/679):

- a sorvegliare, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b), del regolamento (UE) 2016/679, l'osservanza della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività di cui al punto 1 del presente paragrafo;
- a segnalare all'Istat le problematiche riscontrate in ordine all'applicazione della normativa di cui alla precedente lett. a);
- a mettere a disposizione dell'Istat, qualora richiesta, la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi prescritti dalla normativa di cui alla precedente lett. a) e degli impegni indicati nella presente circolare, anche consentendo e contribuendo alle eventuali ispezioni disposte dall'Istat.

### 9.1.3. Obblighi dell'Istat

L'Istat si impegna:

1. a consentire a ciascun Responsabile l'accesso ai dati necessari per lo svolgimento delle attività descritte nella presente circolare;

2. a vigilare sul rispetto degli obblighi prescritti dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e degli impegni indicati nella presente circolare, anche mediante lo svolgimento di ispezioni, in collaborazione con il Responsabile della protezione dei dati del Responsabile.

## 10. Riferimenti normativi

- Regolamento CE 862/2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CE) n.311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri come attuato dai Regolamenti CE n. 216 e 351 del 2010;
- Regolamento CE 1260/2013, relativo alle statistiche demografiche europee come attuato dal Regolamento CE n. 205 del 2014;
- Regolamento (CE) n. 1338/ 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro come attuato dal Regolamento CE n. 328/2011 (cause di morte);
- Decreto legge 19 maggio 2020, n.34, misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77 (Art. 12);
- DPR 223 del 30 maggio 1989, approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (art. 48 e 50);
- Decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012- ulteriori misure urgenti per la crescita del paese - convertito con modifiche dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012;

- Art. 62 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 109 del 23 agosto 2013, in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230, dell'1/10/2013 (norme regolamentari per la prima applicazione dell'art. 62 del d. lgs. N. 82/2005) come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 194 del 10 novembre 2014, in Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 5, dell'8/01/2015 (modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 17 luglio 2015 in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188, del 14/8/2015 (adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente);
- Decreto Ministero dell'interno del 18 ottobre 2022 (G.U. 17 novembre 2022) Aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile;
- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica" – art. 6 (compiti degli uffici di statistica), art. 6 bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 13 (Programma statistico nazionale);
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, "Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica";
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio", del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni" - art. 5 ter (accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche);
- Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale - Allegato A.4 al D.lgs. 196/2003;
- Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2023, di approvazione del Programma statistico nazionale 2020-2022 – Aggiornamento 2022 e del collegato elenco dei lavori per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta (S.O. n. 26 alla Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2023 - serie generale - n. 201).

## Conclusioni

Si coglie l'occasione per ribadire il ruolo strategico di tutti i soggetti interessati ai processi produttivi dei dati demografici e sanitari. In particolare, si ritiene opportuno sottolineare il ruolo e l'attività dei Comuni, insostituibili e indispensabili per garantire al Paese la produzione dell'informazione statistica di base in campo demografico e sanitario, nel quadro del Programma statistico europeo e nazionale. Si ricorda, altresì, l'importanza del ruolo di vigilanza delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e, in particolare, il loro ruolo di collegamento tra i Comuni stessi e i Servizi centrali di produzione dei dati demografici e sanitari dell'Istat.

L'obiettivo fondamentale del Sistema statistico nazionale, da tutti condiviso, della qualità dell'informazione statistica non può essere raggiunto senza l'azione congiunta di tutti i protagonisti che, a diverso titolo e nelle diverse fasi, partecipano alla sua produzione.

Si ringraziano i Comuni e le Prefetture-Uffici territoriali del Governo per la loro preziosa e insostituibile opera di collaborazione offerta nello svolgimento dell'attività statistica istituzionale, con la certezza di avere una sempre più ampia e proficua collaborazione.

DIRETTORE CENTRALE

